

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI IVA**  
**Aggiornato al 13/11/2024**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

| <b>DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE</b>                         |  |
|---|--|
| Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente                                   |  |
| Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro) |  |
| Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione |  |

**CHE COS'È LA CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI IVA**

La Cessione pro soluto di Crediti I.V.A. è il contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura fiscale relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) vantati dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Debitore) con assunzione da parte della Banca del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza del Debitore. Nella Cessione pro soluto di Crediti I.V.A. l'acquisto viene tipicamente perfezionato con la notifica della cessione al Debitore e prevede che il corrispettivo venga erogato prima della data di incasso del Credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Il prodotto Cessione pro soluto di Crediti IVA è riservato alle imprese del territorio italiano, che vantano crediti fiscali per almeno € 200.000.

**Rischi a carico del Cliente**

Il Cedente garantisce che tutti i Crediti IVA ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza, ed assume le obbligazioni previste dal contratto.

La violazione delle garanzie e l'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

I Crediti IVA si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;

- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

| ISTRUTTORIA                                       |  |
|---|--|
| Spese istruttoria pratica cedente                 | <b>10.000,00</b> Euro massimo con addebito flat              |
| Spese revisione pratica cedente                   | <b>5.000,00</b> Euro massimo con addebito flat               |
| Massimo annuo spese istruttoria/revisione cedente | <b>10.000,00</b> Euro massimo                                |
| VALUTE  |  |
| Accredito pagamento Corrispettivo                 | 8 giorni lavorativi data accredito                           |
| Addebito del corrispettivo                        | Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo                |
| Addebito incasso diretto                          | Pari alla valuta di incasso presso il Debitore               |
| Accredito per trasferimento incasso diretto       | Pari alla valuta di trasferimento dal Cedente al Cessionario |

| GARANZIA PRO SOLUTO ATD   |   |
|---|---|
| Commissione di garanzia pro soluto ATD (costo a remunerazione del rischio assunto dal Factor di insolvenza del debitore ceduto) | <b>9,00%</b> massimo applicata sull'Importo nominale esigibile dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo   |
| Tasso di interesse debitore nominale anticipato su crediti acquistati a titolo definitivo (ATD)                                 | Tasso fisso in misura massima pari al <b>11,14%</b> annuo con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo<br><br>ovvero<br>tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato.<br>In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Parametro di indicizzazione   | Euribor 3 mesi base 360 rilevato il giorno lavorativo antecedente la data dell'operazione, o Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese <sup>1</sup> .  |
| Criterio di calcolo interessi divisore  | Anno civile   |
| Stress time (maggiorazione del DSO)   | 60 giorni massimo   |

| ALTRE SPESE  |  |
|--|--|
| Tasso di cambio (applicato alle operazioni in valuta estera) | Tasso di cambio giornaliero come pubblicato da Banca d'Italia (giorno lavorativo precedente) |

| TASSO DI INTERESSE   |   |
|--|---|
| Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato (debitore / creditore) | Tasso fisso in misura massima pari al <b>11,14%</b> annuo<br><br>ovvero<br>tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato <sup>2</sup> . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di |

<sup>1</sup> Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

<sup>2</sup> Determinato per ciascun mese solare di utilizzo

|  |   |
|--|---|
|  | indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Parametro di indicizzazione                            | Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese <sup>3</sup> .   |
| Criterio di calcolo interessi divisore 36500           | Anno civile   |
| Ritenuta fiscale sugli interessi                       | Nella misura prevista per legge   |
| Periodicità liquidazione degli interessi               | Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)  |
| Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale | Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque, nei limiti di legge   |

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| GESTIONE RAPPORTO                              |   |
|--|---|
| Periodicità invio rendiconto                   | Mensile   |
| Spese comunicazioni periodiche                 | Elettronico: <b>0,00</b> EUR<br>Cartaceo: <b>1,50</b> EUR |
| Spese per ulteriori comunicazioni              | <b>10,00</b> EUR massimo                                  |
| Periodicità liquidazione spese                 | Mensile o flat  |
| Imposta di bollo                               | Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore   |
| Spese di registrazione contratto e conseguenti | Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore   |

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it)

## SERVIZI ACCESSORI E FACOLTATIVI

### Conto corrente Ifis Impresa

Ifis Impresa è un conto corrente che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### Quanto può costare la CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI IVA se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

In caso di sottoscrizione del conto corrente Ifis Impresa il costo complessivo che il Cliente è tenuto a sostenere prevede il costo aggiuntivo del canone mensile pari a Euro 16,67 e della quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

È facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni.

### Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

<sup>3</sup> Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. <http://www.bancaifis.it/>

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

## LEGENDA

|  |   |
|--|---|
| <b>Addebito flat</b>                           | Addebito una tantum che viene effettuato, a titolo esemplificativo ed a seconda della tipologia della competenza addebitata, al momento della concessione di plafond debitore, o al momento della sua revisione, o al momento della cessione del credito, ecc., e che determina il momento dell'esigibilità del compenso.   |
| <b>Addebito periodico</b>                      | Addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12).  |
| <b>Amministrazione Finanziaria</b>             | Indica l'Agenzia delle Entrate e l'Agente di riscossione nonché qualsiasi altra competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione.   |
| <b>Cedente</b>                                 | Indica il cliente della Banca, cioè la controparte del contratto di Cessione pro soluto di Crediti IVA  |
| <b>Corrispettivo della cessione di credito</b> | Importo pari all'Importo nominale esigibile dei Crediti IVA ceduti al netto dei compensi dovuti al Cessionario.   |
| <b>DSO (Date of Sales Outstanding)</b>         | indica la durata media del Credito IVA, espressa in numero di giorni, calcolata dalla data di presentazione della richiesta di rimborso e di rilascio del protocollo al richiedente (i.e. Cedente) sino alla data presunta di incasso come concordata tra il Cedente ed il Cessionario sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il debitore.   |
| <b>Durata del credito</b>                      | Periodo intercorrente tra la data di richiesta di rimborso del Credito IVA e fino alla data del relativo incasso, o, se anteriore, fino alla data di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti pro soluto.   |
| <b>Euribor</b>                                 | Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor. |
| <b>Flat</b>                                    | Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.  |
| <b>Handling</b>                                | Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso.   |
| <b>Importo nominale esigibile</b>              | Indica con riferimento a ciascun Credito IVA, l'importo esigibile in linea capitale di detto credito riportato nel relativo documento fiscale.  |
| <b>Parametro di indicizzazione</b>             | Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.<br>Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di sostituzione degli indici, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del TUB e pubblicato sul sito internet della Banca.                                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Spese per istruttoria pratica Cedente</b> | Spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica Cedente richiesta dal Cliente.   |
| <b>Spread</b>                                | Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.   |
| <b>Stress time</b>                           | Indica la maggiorazione al DSO/DSO Certificato, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.   |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.   |
| <b>Tasso floor</b>                           | Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.   |
| <b>Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e confrontarlo con il Tasso soglia. |
| <b>Valuta</b>                                | Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.  |

Venezia – Mestre, 13/11/2024